



**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI  
RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE**

composto da

- |    |                 |
|----|-----------------|
| 1. | Presidente est. |
| 2. | Giudice         |
| 3. | Giudice         |

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del settembre 2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla richiesta di riesame presentata, nell'interesse di , avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed eseguito in data 6 luglio 2016 avente ad oggetto alcuni flaconi di medicinali.

All'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio nella quale il difensore ha concluso come da verbale , il Tribunale , sciolta la riserva , osserva quanto segue.

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato .

Il reato contravvenzionale che è posto alla base del provvedimento di sequestro prevede la condotta di chi importa medicinali in assenza di autorizzazione al fine di metterli in commercio.

L'importazione che costituisce reato è , quindi, riferita esclusivamente all'attività di chi abbia introdotto nel territorio dello Stato medicinali per farne successivo commercio e non anche a chi , come nel caso di specie appare pacifico , li abbia introdotti per farne esclusivo uso personale .

In mancanza di giurisprudenza di legittimità in tema, si deve registrare la netta prevalenza della giurisprudenza di merito che ritiene l'illiceità penale dell'importazione limitata ai casi di commercializzazione dei prodotti sulla base , soprattutto delle direttive comunitarie in materia che esplicitamente fanno riferimento ai medicinali destinati ad essere immessi nel commercio ( cfr. Tribunale Genova 17 maggio 2010; Tribunale Bari 30 gennaio 2012).

Si osserva , inoltre, che nello stesso testo del decreto 219/2006, si afferma esplicitamente che il campo di applicazione della normativa è limitato ai prodotti medicinali destinati al commercio .

E' appena il caso di osservare che la quantità limitatissima dei prodotti importati, la accertata malattia del signor \_\_\_\_\_ e la prescrizione medica prodotta non possono lasciare dubbi in ordine alla destinazione esclusivamente personale dei prodotti importati .

p.q.m.


annulla il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto .

Roma 2 settembre 2016

Il Presidente estensore



Depositata in Cancelleria  
Roma, il 2 SET 2016



IL CANCELLIERE  
Maria Lucia Garrone

